

CRITERI PER I CONTROLLI E GLI ACCERTAMENTI SULLE COOPERATIVE SOCIALI ISCRITTE ALL'ALBO REGIONALE

1 OGGETTO E FINALITA' DEI CRITERI

I presenti criteri disciplinano i controlli e gli accertamenti che le Camere di commercio effettuano sulle Comunicazioni Uniche Regionali presentate dalle cooperative sociali che chiedono l'iscrizione o il mantenimento dell'iscrizione nell'Albo regionale delle cooperative sociali.

I controlli sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e ad evitare abusi in relazione all'ottenimento dell'iscrizione nell'Albo regionale delle cooperative sociali.

2. CONTROLLI

2.1 Tipologie dei controlli

Sono previste tre tipologie di controlli:

- controlli sulla totalità delle cooperative sociali che presentano la Comunicazione Unica Regionale finalizzata alla nuova iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali;
 - a. Per le cooperative di tipologia A il controllo è documentale e in remoto;
 - b. Per le cooperative di tipologia B le ispezioni vengono effettuate in loco;
 - c. Per le cooperative di tipologia A + B prevale la tipologia B e pertanto le ispezioni vengono effettuate in loco.
- controlli a campione sulle cooperative sociali che presentano per l'anno di riferimento domanda di mantenimento dell'iscrizione nell'Albo regionale delle cooperative sociali;
- controlli a seguito di segnalazioni provenienti da organi giudiziari e amministrativi, anche su iniziativa delle singole Camere di commercio o su istanza della Regione.

Il controllo a campione è effettuato sulla base dei criteri e delle modalità indicati nel successivo punto 3.

Il campionamento viene svolto con cadenza annuale.

2.2 Oggetto dei controlli

I controlli riguardano la verifica dei dati oggetto della Comunicazione Unica per l'iscrizione o il mantenimento della stessa nell'Albo regionale delle cooperative sociali. I controlli sono finalizzati ad accertare che la cooperativa sociale o il consorzio:

- abbia sede legale e/o operativa in Regione Lombardia;

- sia iscritta/o all'Albo nazionale delle cooperative sociali nella sezione “mutualità prevalente”;
- ove si tratti di cooperativa sociale iscritta nella sezione “A”, si occupi di gestire servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi nei settori assistenza sociale, assistenza sanitaria, assistenza socio-sanitaria, educazione, istruzione e formazione, turismo sociale, formazione extrascolastica finalizzata alla prevenzione e alla dispersione scolastica ed al successo scolastico formativo;
- ove si tratti di cooperativa iscritta nella sezione “B”, si occupi di svolgere attività finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- ove si tratti di consorzio iscritto nella sezione “C” abbia la compagine sociale composta per almeno il 70% da cooperative sociali iscritte all'Albo regionale di riferimento, se esistente;
- abbia la composizione della base sociale conforme alle vigenti normative con particolare riferimento all'art. 2 “Soci volontari” della Legge n. 381/1991;
- applichi, per i lavoratori dipendenti, il contratto collettivo di lavoro delle cooperative sociali o un contratto di lavoro di categoria sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e di quanto previsto dall'art. 6 della legge regionale 7/2012;
- siano assolti gli obblighi previdenziali ed assicurativi;
- non siano stati emessi nei confronti dei membri dell'organo amministrativo/di controllo provvedimenti di cui all'art. 67 del D. Lgs 159/2011;
- svolga l'attività conformemente alla normativa vigente;
- ove si tratti di cooperativa costituita nell'anno precedente alla data di presentazione della Comunicazione Unica Regionale e per la quale si sia già chiuso il primo esercizio sociale, che abbia depositato presso il Registro Imprese il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale;
- ove si tratti di cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte dei soci, abbia depositato presso la Direzione provinciale del Lavoro il regolamento interno ai sensi della Legge n. 142/2001;
- ove si tratti di cooperativa sociale costituita da più di 12 mesi dalla data di presentazione della Comunicazione Unica Regionale, abbia provveduto a richiedere la revisione prevista per le cooperative sociali ai sensi della normativa vigente o sia stata oggetto di revisione;
- ove si tratti di cooperativa non avente sede legale in Lombardia dalla data della sua costituzione, abbia il valore della produzione derivante da attività svolte in Lombardia

corrispondente ad almeno il 70% del fatturato dichiarato nel Bilancio di esercizio depositato presso il Registro Imprese;

- ove si tratti di cooperativa iscritta nella sezione "B", abbia la percentuale di persone svantaggiate inserite conforme a quanto previsto all'art. 4 della Legge n. 381/1991 e abbia acquisito, sempre per le stesse persone, idonea certificazione di svantaggio. La modalità di calcolo della percentuale di soggetti svantaggiati (pari al 30%) dovrà essere conteggiata attraverso questo algoritmo: $\text{persone svantaggiate} / [(\text{soci lavoratori} + \text{lavoratori non soci}) - \text{persone svantaggiate}]$ così come indicato dalla Circolare INPS n.188 del 1994 e così come integrato dalla risposta all'interpello n. 17 del 20 luglio 2015 fornita dal Ministero del Lavoro;
- ove si tratti di cooperativa che chiede l'iscrizione o il mantenimento dell'iscrizione sia nella sezione "A" che nella sezione "B", deve avere nel proprio statuto sociale il collegamento funzionale tra le attività di cui alla lett. a) e alla lett. b) del comma 1, art. 1 della Legge n. 381/1991. La gestione delle attività per le due sezioni a livello di organizzazione amministrativa, gestionale ed economica deve essere separata.

L'Allegato tecnico, che costituisce parte integrante dei presenti criteri, individua gli elementi oggetto di controllo e le modalità operative per la consultazione dei documenti attestanti il possesso dei requisiti.

3. COSTRUZIONE DEL CAMPIONE

Al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza dell'azione ispettiva che le Camere di commercio lombarde svolgono nei confronti delle cooperative sociali e consorzi iscritti all'Albo regionale, il campione deve assicurare:

- il controllo di ogni cooperativa, consorzio e organismo analogo iscritti all'Albo, almeno una volta nell'arco di un quadriennio;
- la possibilità di includere nel campione, in minima percentuale, cooperative e/o consorzi e/o organismi analoghi iscritti all'Albo e già controllati nell'arco del quadriennio.

Per poter realizzare le finalità descritte nel precedente paragrafo, le modalità di estrazione del campione sono così declinate:

- a) ogni anno – per tre anni consecutivi - il campione deve essere rappresentativo di almeno il 40% delle cooperative sociali, consorzi e organismi analoghi iscritte nell'Albo regionale mai controllate nei tre anni precedenti all'anno di estrazione del campione e calcolato su base territoriale con riferimento al territorio di competenza di ogni singola Camera di Commercio e alla sezione di appartenenza;
- b) il primo anno - successivo ai tre consecutivi - il campione deve essere rappresentativo del 100% delle cooperative sociali, consorzi e organismi analoghi iscritte nell'Albo regionale mai controllate nei tre anni precedenti all'anno di estrazione del campione e calcolato su base territoriale con riferimento al territorio

¹ Con riferimento ai soci lavoratori si precisa che devono essere presi a riferimento i soci lavoratori con un contratto di lavoro subordinato.

di competenza di ogni singola Camera di commercio e alla sezione di appartenenza.

- c) ogni anno, parallelamente al controllo mirato descritto nei punti a) e b) del presente paragrafo, deve essere prevista l'estrazione di un campione rappresentativo di almeno il 10% delle cooperative sociali, consorzi e organismi analoghi iscritte nell'Albo regionale controllate nei tre anni precedenti all'anno di estrazione del campione e calcolato su base territoriale con riferimento al territorio di competenza di ogni singola Camera di commercio.

4. CRITERI E MODALITA' PER L'EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO

4.1 Criteri

Per quanto concerne le cooperative sociali che presentano la Comunicazione Unica Regionale finalizzata ad una nuova iscrizione nell'Albo Regionale, il controllo viene effettuato in loco entro il termine di 60 giorni successivi alla data di presentazione della Comunicazione stessa e sulla totalità delle iscrizioni pervenute per le cooperative di tipo B ed A+B. Per le restanti cooperative il controllo sarà svolto da remoto

Il controllo da espletare sulle cooperative sociali che presentano la Comunicazione Unica Regionale finalizzata al mantenimento dell'iscrizione viene effettuato, secondo le modalità previste al successivo punto 4.2, da ogni singola Camera di Commercio su un campione di cooperative sociali iscritte all'Albo regionale alla data del 31 dicembre

4.2 Modalità

Il controllo è effettuato acquisendo idonea documentazione atta a comprovare quanto affermato e dedotto dai dati contenuti nella Comunicazione Unica Regionale.

La verifica dovrà essere effettuata su tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione nell'Albo regionale delle cooperative sociali e potrà avvenire nelle seguenti modalità:

- a) verificando la regolarità della documentazione acquisita o presente all'interno nel fascicolo informatico di impresa della cooperativa sociale e/o del consorzio oggetto del controllo;
- b) acquisendo agli atti i verbali di accertamento redatti in corso d'anno da altre PA e dagli Enti preposti al controllo e alla vigilanza idonei ad attestare il possesso dei requisiti di cui al punto 2;
- c) in via residuale acquisendo in loco, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione nell'Albo che non sia possibile reperire nel fascicolo informatico di impresa e/o non sia possibile acquisire da altra PA o Ente preposto a tale attività di vigilanza.

4.3 Comunicazione procedura

La comunicazione del controllo a campione nei confronti della cooperativa sociale selezionata è effettuata a mezzo PEC dalla Camera di commercio competente. All'interno della comunicazione viene indicata la documentazione che verrà acquisita e, nei casi residuali di impossibilità di reperimento della documentazione di cui al punto 4.2, paragrafo 2, lettera c) viene indicato il luogo, data e ora del controllo, con un preavviso di almeno 5 giorni.

Prima dell'inizio dell'attività di controllo, il funzionario ispettivo della Camera di commercio competente, dà indicazione al legale rappresentante della cooperativa di quali siano gli elementi che costituiscono l'oggetto del controllo e le modalità di recupero delle informazioni per la verifica dei requisiti.

4.4 Verbalizzazione dell'attività di controllo

Al termine dell'attività di controllo il funzionario ispettivo della Camera di Commercio competente, in qualità di pubblico ufficiale, redige un verbale al quale attribuisce pubblica fede nel luogo in cui l'atto è formato.

Il verbale fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato nonché dei fatti avvenuti alla sua presenza o da lui compiuti.

In caso di rilevazione in sede ispettiva di carenze e/o incongruenze solo formali la verbalizzazione si conclude con un invito a conformare pena la cancellazione dall'Albo:

- qualora il soggetto interessato provveda nei tempi e nelle modalità indicate dal funzionario, verrà rilasciata una presa d'atto di avvenuta conformazione;
- qualora il soggetto interessato non provveda nei tempi e nelle modalità indicate dal funzionario, verranno applicati i provvedimenti di cui al punto 5.1 delle Linee guida (procedura di cancellazione dall'albo).

Una copia del verbale è trasmessa alla cooperativa interessata e, se sussistono i presupposti, alle autorità giudiziarie competenti.

Alla Regione viene trasmessa - all'indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) - copia del verbale ispettivo che ha portato alla cancellazione della cooperativa o del consorzio dall'Albo. La Camera di commercio consente alla Regione la possibilità di consultare su richiesta i restanti verbali archiviati con codice atto interno.

5. IRREGOLARITA' E/O INCOMPLETEZZE RILEVATE NEI CONTROLLI

Qualora nel corso dei controlli siano state rilevate carenze e/o incongruenze solo formali, i soggetti interessati sono invitati a integrare e/o rettificare le dichiarazioni entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Al fine di poter procedere alla regolarizzazione delle dichiarazioni rispetto alle quali siano state rilevate carenze e/o incongruenze solo formali, devono ricorrere congiuntamente le seguenti condizioni:

- irregolarità e/o incompletezza formale delle dichiarazioni che non sono ostative alla verifica del possesso dei requisiti di cui al punto 2.2;
- la possibilità, da parte dell'interessato, di sanare l'irregolarità e/o l'incompletezza formale con una dichiarazione integrativa (presentando una CUR a rettifica).

5.1 Provvedimenti conseguenti alla mancata regolarizzazione delle carenze/incongruenze formali nei termini assegnati o alla rilevazione di irregolarità e/o incompletezze che riguardino il merito dei requisiti

Qualora la cooperativa sociale non abbia provveduto entro il termine assegnato alla regolarizzazione delle incongruenze formali ovvero siano state rilevate in sede di controllo irregolarità e/o incompletezze che attengono il merito dei requisiti, il Conservatore del Registro delle Imprese, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento Regionale n. 1/2015, adotta il provvedimento di cancellazione dall'Albo regionale.

La Camera di commercio competente è tenuta a trasmettere all'autorità giudiziaria gli atti contenenti le false dichiarazioni.

Sulla base dei report inseriti da ciascuna Camera di commercio nella piattaforma informatica di back office che gestisce la tenuta dell'Albo Regionale, Unioncamere Lombardia predispone una sintetica relazione annuale sui controlli effettuati, da trasmettere alla Direzione regionale competente entro il 15 marzo dell'anno successivo.

Nella relazione devono essere evidenziati i seguenti dati:

- modalità con cui è stato scelto il campione sottoposto a controllo;
- elenco delle cooperative sociali sottoposto a controllo;
- numero dei controlli effettuati a campione;
- esito dei controlli effettuati con particolare riferimento ai provvedimenti di cancellazione dall'Albo emanati a seguito di false dichiarazioni accertate.

Unioncamere Lombardia trasmette alla Direzione regionale competente, non oltre il 31 marzo di ogni anno, la relazione di sintesi relativa ai controlli svolti dalle Camere di commercio.